

N. R.G. 79463/2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B -**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **79463/2011** promossa da:

...), con il patrocinio dell'avv. ... e dell'avv.
SACCHI MAURIZIA ALESSANDRA (SCCMZL56R54D704F) PIAZZA DELLA VITTORIA, 11
60123 ANCONA; elettivamente domiciliata in VIA S. CALIMERO, 3 20122 MILANO

attore

... con il patrocinio dell'avv.
ANTONGIOVANNI ELISA e dell'avv. SACCHI MAURIZIA ALESSANDRA
(SCCMZL56R54D704F) PIAZZA DELLA VITTORIA, 11 60123 ANCONA; elettivamente
domiciliata in VIA S. CALIMERO, 3 20122 MILANO

attore

di

...
ANTONGIOVANNI ELISA e dell'avv. SACCHI MAURIZIA ALESSANDRA
(SCCMZL56R54D704F) PIAZZA DELLA VITTORIA, 11 60123 ANCONA; elettivamente
domiciliato in VIA S. CALIMERO, 3 20122 MILANO

attore



ANTONGIOVANNI ELISA e dell'avv. SACCHI MAURIZIA ALESSANDRA
(SCCMZL56R54D704F) PIAZZA DELLA VITTORIA, 11 60123 ANCONA; elettivamente
domiciliata in VIA S. CALIMERO, 3 20122 MILANO

attore

contro

), con il patrocinio dell'avv. VERDI MARCO e
dell'avv. , elettivamente domiciliata in VIA FONTANA 11 MILANO

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al fascicolo



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La **CoFi** srl, quale debitrice principale, ed **CoFi**, quali fideiussori, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 33633/2011 emesso dal Tribunale di Milano il 10.10.2011 con cui è stato loro ingiunto di pagare la somma di euro 155.232,87 in favore di **CoFi** Banca Società cooperativa per azioni, a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente n. **00000000000000000000**, euro 1.026,52 a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente n. **00000000000000000000** euro 96.346,18 a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente n. **00000000000000000000**, chiedendo la revoca del decreto e di via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 473.446,43 a titolo di ripetizione di indebitato

In particolare **parte attrice** ha dedotto:

1. in via *preliminare*:

- incompetenza** territoriale del giudice adito e la conseguente nullità dell'opposto decreto: per il conto n. **00000000000000000000** sarebbe stata pattuita, in via alternativa, la competenza del foro di Milano, mentre per i conti n. **00000000000000000000** e n. **00000000000000000000** la competenza spetterebbe al foro di Verbania alla luce di specifica clausola del contratto; quanto ai rapporti fideiussori, il foro competente sarebbe quello della circoscrizione in cui ha sede l'istituto di credito, dunque quello di Treviso;
- inammissibilità** del decreto in quanto non sarebbero stati soddisfatti i requisiti degli artt. 633 e 634 cpc, mancando la prova scritta del credito preteso, in particolare l'allegazione dell'andamento complessivo dei rapporti tra le parti, tracciabile attraverso un completo excursus degli estratti di conto corrente

2. *nel merito in via riconvenzionale* parte attrice ha dedotto:

- l'illegittimità** dell'addebito di interessi ultralegali capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, cms, spese ed oneri vari in quanto non convenuti per iscritto;
- l'illegittimità** dell'addebito interessi usurari, addirittura pattuiti relativamente al contratto del conto n. **00000000000000000000** del 17.3.2008,

Ha quindi domandato la restituzione dell'**indebitato** pari ad euro 473.446,43.

Parte attrice ha allegato a fondamento della propria pretesa le risultanze della verifica svolta dalla società CoFi srl dalla quale sarebbe emerso quanto segue:

- quanto al conto *misto* n. **00000000000000000000** (in cui confluisce sia la componente ordinaria che quella SBF) vi sarebbe un **indebitato di 244.980,27 euro**
- quanto al conto corrente n. **00000000000000000000**, l'indebitato totale ammonterebbe a **188.756,97** Inoltre l'allegato non sarebbe stato separatamente sottoscritto in quanto rappresenterebbe un tutt'uno con il contratto che andrebbe a specificare di cui il cliente avrebbe avuto piena conoscenza;
- quanto al conto **00000000000000000000**, l'indebitato totale ammonterebbe ad euro **39.709,19**

*

Parte convenuta si è costituita ed ha chiesto il **rigetto dell'opposizione** essendo tutte le **domande di parte attrice infondate**: non sarebbero mai stati applicati interessi usurari, mentre anatocismo e competenze sarebbero state espressamente pattuite per iscritto e nei limiti imposti dalla legge.

In particolare ha replicato :

- quanto alla **competenza** del Tribunale adito che, con riguardo ai conti n. **00000000000000000000**) e n. **00000000000000000000** †, in assenza di espressa pattuizione di esclusività della competenza facoltativa (art



- 29, c 2 cpc) sarebbe competente il Tribunale di Milano ove ha la sede la debitrice principale; quanto ai fideiussori si applicherebbe l'art 33 cpc;
- b. le somme oggetto del decreto ingiuntivo non sarebbero gravate da interessi usurari, a differenza di quanto rilevato da perizia di controparte: non sarebbero mai stati pattuiti interessi usurari, né mai sarebbero stati in concreto applicati (usura residua), come invece rilevato da perizia di controparte che, oltre ad avere mero valore di allegazione di parte sarebbe errata (il computo della cms e commissioni/remunerazioni ai fini del calcolo del TEG prima del 2009).
- c. il requisito della prova scritta in fase monitoria sarebbe stato pienamente rispettato essendo, in tale fase, sufficiente ex art 50 Tub "l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido";
inoltre, quanto alla fase di cognizione piena, la Banca ha prodotto gli estratti conto analitici rappresentativi della formazione dei crediti ingiunti;
- d. i contratti di apertura dei conti corrente – il cui saldo è stato oggetto di ingiunzione- non sarebbe stato contestato dal correntista - sarebbero dunque validi ed efficaci contenendo nell'allegato prospetto informativo, specifica pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate (onde sarebbero legittime le previsioni di csm, tassi ultralegali, e valute);
- in particolare quanto agli interessi anatocistici parte convenuta ha eccepito la legittimità della capitalizzazione degli interessi a seguito della delibera CICR del 2000, l'intervenuta prescrizione di presunti indebiti riferiti al periodo precedente;
 - né potrebbe farsi valere, per mancanza di causa, la nullità in sé delle cms, le stesse remunererebbero sia la disponibilità di liquidità, sia l'imprevista elasticità di utilizzo della stessa superiore alle previsioni medie effettuate dalla banca, non potendosi configurare come mera duplicazione degli interessi (remunerazione per il mero godimento delle somme di denaro utilizzate).
- e. quanto alla pretesa ripetizione dell'indebitato ha comunque eccepito l' intervenuta prescrizione decennale per l'azione di restituzione di somme indebitamente percepite.

La convenuta ha, pertanto, chiesto la conferma del decreto opposto

In via subordinata ha chiesto la **condanna** della _____ srl, **in solido** con i suoi fideiussori nei limiti della garanzia pari a 100.000,00 euro a cui sono tenuti, al pagamento della somma complessiva di euro **252.605,57** di cui:

- a. euro 155.232,87 quale saldo debitore relativo al conto n. _____ comprensivo di interessi a tutto il 31.12.10, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso del 12,45% dal 1.1.2011 sino al saldo effettivo (parte convenuta ha così ridotto già in sede monitoria per ragioni di mera speditezza, la domanda del 15%, in ragione delle osservazioni del giudice designato circa l'anatocismo anteriore al 2000 trattandosi di conto aperto il 28.4.1998);
- b. euro 1.026,52 quale saldo debitore relativo al conto n. _____) comprensivo degli interessi a tutto il 31.12.10, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi, al tasso del 12,45% dal 1.1.2011 sino al saldo effettivo
- c. euro 96.346,18 quale saldo debitore relativo al conto n. 217644 comprensivo di interessi a tutto il 31.12.10, oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso di 12,45% dal 1.1.2011 sino al saldo effettivo

*

Ciò premesso si osserva:



- l'**eccezione di incompetenza** del Giudice adito in sede monitoria è infondata: invero con riguardo ai conti n. _____ in assenza di espressa pattuizione di esclusività della competenza convenzionale (art 29, c 2 cpc) è anche competente il Tribunale di Milano ove ha la sede la debitrice principale; quanto ai fideiussori si applica, come invocato da parte convenuta la norma sulla connessione per cui la causa principale attrae la competenza su quelle accessorie (art 33 cpc); peraltro parte opponente non ha insistito nell'eccezione con la prima memoria 183 c.p.c.;
- l'**eccezione di inammissibilità** del decreto in quanto non sarebbero stati soddisfatti i requisiti degli artt. 633 e 634 cpc, mancando la prova scritta del credito preteso è infondata: il requisito della prova scritta in fase monitoria è stato rispettato essendo, in tale fase, sufficiente ex art 50 Tub *"l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido"*; nella fase di cognizione piena, la Banca ha prodotto gli estratti conto analitici rappresentativi della formazione dei crediti ingiunti, anche se non tutti, come confermato anche dal CTU nominato; onde al CTU è stato richiesto di *"rideterminare i saldi dei conti correnti pretesi alla luce della completezza degli estratti conto prodotti, onde effettuare nuovamente ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dalla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dalla banca in continuità"*;
ciò detto va comunque rilevato che tali estratti possono costituire solo prova della formazione del saldo, in difetto di contestazione nel corso del rapporto, non della fondatezza della pretesa, che dipende dalla legittimità degli addebiti di cui il saldo si compone, che presuppongono rapporti obbligatori rispetto ai quali la comunicazione unilaterale non può supplire in alcun modo al difetto originario di valido accordo; in questo senso è orientata anche la giurisprudenza della Cassazione che ha stabilito che *" ai sensi dell'art.1832 cod. civ., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito."* (Cfr. Cass. n.3574/2011);
- **sul punto eccezione di illegittimità delle poste di addebito** (parte opponente ha contestato la mancata prova delle pattuizioni economiche con riguardo al conto r. _____ nonché l'illegittimità della CMS, dell'anatocismo e degli interessi usurari asseritamente pattuiti e comunque applicati), si osserva che:
 - dalla documentazione prodotta (doc. 4,6,8) si evince che le parti avevano negoziato per iscritto le condizioni economiche del rapporto, ovvero: tassi di interesse, periodicità della capitalizzazione, misura della CMS, valuta delle singole operazioni; correttamente il CTU ha peraltro tenuto in valida considerazione solo dal 2008 le condizioni pattuite nei contratti n. 14200 e n. 217644, essendo mancata la produzione della pregressa pattuizione per iscritto ;
 - è infondata la contestazione relativa alla validità della pattuizione delle condizioni economiche relativa al rapporto di conto corrente n. : _____ ; sulla scorta del rilievo che il prospetto che le contempla, seppur allegato al contratto di apertura sottoscritto dalla correntista e recante pari data non recherebbe, a sua volta, analoga sottoscrizione: come ritenuto dalla banca, infatti, le condizioni applicate al rapporto di cui all'allegato fanno parte dell'unico contratto che è stato integralmente accettato dall'opponente, che ha infatti espressamente dichiarato in contratto, all'inizio, *"di aver ricevuto la Vostra di riferimento del reso noto che il mio conto corrente di corrispondenza intestato come sopra specificato*



sarà regolato, sino al nuovo avviso da parte vostra, alle **condizioni riportate sul prospetto allegato..**";

- con CTU, tenuto conto delle contestazioni in atti, si era chiesto di
 - 1) rideterminare i saldi dei conti pretesi alla luce della completezza degli estratti conto prodotti (onde effettuare nuovamente ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, *ovvero* dalla dell' estratto di C/C più risalente prodotto dalla Banca)
 - 2) espungere dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto non concordate, nonché - sino alla data del 30.6.2000 - la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
 - 3) successivamente alla data del 1.7.2000, conteggiare la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso di cui sub 4) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca
 - 4) calcolare gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (*ante D.L.vo n.141/10*) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, nei limiti del tasso soglia d'usura;
 - 5) verificare il superamento del tasso soglia tendo conto del fatto che fino al 2009 la CMS era esclusa dal calcolo del TEG, onde raffrontare valori omogenei;
 - 6) all'esito dei conteggi richiesti determinare il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca.

si è chiesto inoltre al CTU:

di effettuare in relazione al conto n. _____) un'ipotesi alternativa di calcolo che tenga conto delle obiezioni della banca alla invalidità delle pattuizioni eccepita dall'opponente;

di effettuare un'ipotesi alternativa di calcolo del saldo del conto, tenendo conto della eccezione di prescrizione della banca con riguardo alla pretesa ripetizione degli indebiti pagamenti anteriori alla data 23/12/2001;

- all'esito di un' analisi molto puntuale ed argomentata che il giudice condivide, il CTU ha prospettato **diverse alternative di calcolo del saldo** dei conti oggetto di causa;
- in via preliminare va precisato, come ritenuto anche dal CTU in via del tutto corretta, che :
 1. quanto al preteso superamento della soglia di usura, premesso che non sono risultati pattuiti interessi usurari, non è stato possibile verificare l'applicazione di tassi usurari in mancanza degli estratti conto scalari, e quindi degli elementi necessari per il calcolo, verifica che, comunque, come precisato nel quesito, non avrebbe dovuto tener conto della CMS quand'anche applicata, prima del 2009: con riguardo **alla violazione del c.d. tasso soglia**, la Corte di Cassazione penale ha affermato che la c.m.s. va sommata al saggio di interesse (Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 28743 del 14/05/2010) ai fini del rispetto della normativa antiusura (*Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della commissione di massimo scoperto, che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito*"); l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, si fonda su due argomenti letterali:1) il primo riguarda l'art. 644, comma 4° c.p., il quale prevede che per la determinazione del



tasso di interesse usurario (cd. "tasso soglia") si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse imposte e tasse) collegate con l'erogazione del credito; 2) il secondo argomento si fonda sulla inclusione della c.m.s. nel TEG operata nel 2009: l'art. 2 bis, comma 2 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2. prevede che *"gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3"*; anche nelle nuove Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, al punto C.4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) sono indicate (sub 7) fra le varie voci da comprendere nel calcolo "gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti"; lo stesso art. 2 bis sopra citato, **tuttavia**, afferma che tali oneri sono rilevanti ai fini della rilevazione del c.d. tasso soglia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: quindi, in conformità alla giurisprudenza anche di questo Tribunale la CMS va computata insieme con gli interessi passivi ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, solo dal 2009 in avanti, in quanto in precedenza le indicazioni della Banca d'Italia circa i tassi soglia non la comprendevano;

ciò detto sul punto si deve concludere:

che, anche a prescindere dal fatto che parte opponente, comunque, si è avvalsa di una CT di parte che include erroneamente nel calcolo la CMS anche prima del 2009, sarebbe spettato alla parte che ha dedotto il superamento della soglia dell'usura verificare la completezza della documentazione idonea a fornire, anche in sede tecnica, del proprio assunto (eventualmente richiedendo il relativo ordine di esibizione), onde la mancanza di detta documentazione e l'impossibilità conseguente della verifica da parte del CTU sulla parte opponente in termini di mancato assolvimento dell'onere probatorio;

2. quanto all'**eccezione di prescrizione** che, alla luce di quanto affermato dal Supremo Collegio pronunciatisi a Sezioni Unite, con sentenza n. 24418 del 2010:
 - *"non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento"*;
 - si ha un *"pagamento"* solo se, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelievi ma anche versamenti che abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, il che accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in **passivo** (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento;



- se siffatta attività "solutoria" del correntista è avvenuta in epoca anteriore di un decennio rispetto alla domanda di ripetizione o ad un atto interruttivo a questa precedente, il correntista non potrà ottenere la restituzione di quanto indebitamente "pagato" per intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione, che si prescrive, appunto, in 10 anni: infatti l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro, non impedisce di qualificare indebitamente ciascun singolo pagamento non dovuto, con la conseguenza che la prescrizione inizierà a decorrere da tale pagamento e **non dalla chiusura del conto**;
 - il CTU, per verificare l'esistenza di versamenti solutori, "*ha provveduto a riordinare i conti correnti più risalenti nel tempo (quelli per i quali rilevava l'eccezione) quali il n. 00, sulla base delle originarie scritture contabili della banca secondo il criterio del "saldo disponibile" rappresentato con sufficiente approssimazione dal saldo contabile (data operazione), mediante l'inserimento delle singole operazioni non foglio elettronico. Dopo aver riordinato le operazioni per data contabile il c.t.u. ha determinato il saldo contabile extra fido che, in assenza agli atti della documentazione relativa alle aperture di credito, corrisponde al saldo passivo del conto corrente. Di conseguenza*", ha correttamente argomentato il c.t.u., "*tutti i versamenti effettuati sul conto scoperto assumono natura di veri e propri pagamenti risolutivi e sono stati imputati dal c.t.u. a pagamento degli addebiti per interessi e spese e CMS*". Sicché per i conti correnti n. 00, nel periodo antecedente al 23 dicembre 2001 è emersa la non ripetibilità di alcuno degli addebiti per i titoli contestati; perciò interessi, CMS, spese, "pagati" in detto periodo non sono stati espunti nel conteggio del CTU e sono rimaste quali definitive poste a debito per il correntista, non più ripetibili dallo stesso; precisa, invero correttamente, il CTU che, "*nelle ipotesi di calcolo dei conti numero numero in cui si è tenuto conto delle rimesse solutorie, per il periodo ante 23 dicembre 2001 non hai effettuato alcun ricalcolo*".
3. quanto all' **anatocismo** si osserva che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, comma 3, d.lg. n. 342/99, nella parte in cui prevedeva la validità e l'efficacia - sino all'entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000) - delle clausole sugli interessi anatocistici contenute nei contratti stipulati anteriormente a detta delibera (Corte cost., 17 ottobre 2000, ord. n. 425); tuttavia dopo la legge speciale (cfr modifiche legislative all'art. 120 del T.U.B.) valevole solo per l'anatocismo nelle operazioni bancarie, e dopo la predetta delibera del C.I.C.R. devono ritenersi valide le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi successive all'entrata in vigore delle modifiche predette se concorrono tre condizioni: 1) indicazione della periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) specifica approvazione della clausola per iscritto; 3) la medesima periodicità della capitalizzazione di interessi attivi e passivi; poiché il conto n. è stato aperto



nel 2004 e quanto agli altri, anteriori, vale l'eccezione di prescrizione, **nessuna somma può essere ripetuta a detto titolo dal correntista**, avendo peraltro il CTU accertato che l'applicazione della pari periodicità trimestrale degli interessi debitori ai creditori di cui alla comunicazione con l'estratto conto su documento 10 dopo la delibera CICR 2000 non era peggiorativa rispetto a quella applicata in precedenza;

4. quanto alla **illegittima decorrenza delle valute** (l'istituto di credito sottraendo –c.d. antergazione- o aggiungendo –c.d. postergazione- un certo numero di giorni alla valuta effettiva percepisce maggiori interessi) si osserva che nella specie esiste una specifica disciplina pattizia (cfr doc.4,6,8), sicchè la doglianza della parte opponente, peraltro sul punto generica, è infondata, ed altrettanto infondata è la doglianza relativa alle altre condizioni economiche, in quanto espressamente pattuite, quanto al conto nr.) e nr. ‡ solo a partire dal 17.3.2008;
5. quanto **alla prova della formazione del credito fatto valere** si osserva:
 - **quanto al conto n.** parte opposta ha prodotto in corso di causa gli estratti conto atti a dimostrare la formazione del saldo dal **1.2.1999** sino al **31.12.2010** (data di riferimento del saldo chiesto dalla banca) sono tuttavia risultati assenti gli estratti conto di periodo compresi tra 20.5.1999 e il 18.7.1999, e tra il 1.1.2007 e il 30.6.2007; pertanto si considera corretta la alternativa di calcolo del saldo di tale conto (Ipotesi 3.2. del CTU) che considera il saldo "**0**" **alla data del 1.2.1999**, effettua l'operazione di riconciliazione dei saldi per le discontinuità riscontrate, considera le condizioni contrattuali applicate validamente e comprende gli addebiti comunque anteriori al 23.12.2001 (in ragione dell'eccezione di prescrizione); sicchè il saldo dovuto dal correntista in relazione a detto conto va rideterminato in **euro - 83.038,72** anzichè euro - 182.626,91;
 - **quanto al conto n.** parte opposta ha prodotto in corso di causa gli estratti conto atti a dimostrare la formazione del saldo dal **1.8.2000** sino al **31.12.2010** (data di riferimento del saldo chiesto dalla banca) sono tuttavia risultati assenti gli estratti conto di periodo compresi tra il 1.1.2007 e il 30.9.2007; pertanto si considera corretta la alternativa di calcolo del saldo di tale conto (Ipotesi 2. del CTU) che considera il saldo "**0**" **alla data del 1.8.2000**, effettua l'operazione di riconciliazione dei saldi per le discontinuità riscontrate, considera le condizioni contrattuali applicate validamente solo a partire dal 17.3.2008 e comprende gli addebiti comunque anteriori al 23.12.2001 (in ragione dell'eccezione di prescrizione); sicchè il saldo dovuto al correntista in relazione a detto conto va rideterminato in **euro + 160.103,69** anzichè euro -1.062,52;
 - **quanto al conto n.** ‡ parte opposta ha prodotto in corso di causa gli estratti conto atti a dimostrare la formazione del saldo dal **30.1.2004** (inizio del contratto) sino al **31.12.2010** (data di riferimento del saldo chiesto dalla banca);



pertanto si considera corretto il calcolo del saldo di tale conto (Ipotesi Unica del CTU) che considera le condizioni contrattuali applicate validamente solo a partire dal 17.3.2008; sicchè il saldo dovuto al correntista in relazione a detto conto va rideterminato in euro -76.701,54 anzichè euro -96.346,18;

6. Ne deriva che a debito del correntista risulta la complessiva somma di euro 159.740,26 ed a credito la somma di euro 160.103,69; sicchè compensando le opposte pretese, la banca risulta debitrice verso della somma di euro 363,43. Pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opposta va condannata al pagamento della somma di euro 363,43 oltre interessi di mora nella misura convenzionale dalla data della domanda al saldo;

Le spese di lite in considerazione della parziale reciproca soccombenza possono essere interamente compensate.

Le spese della CTU, invece, già liquidate in euro 16.000,00 oltre Iva e CP 4%, vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura paritaria al 50%

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -B, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così decide:

1. in parziale accoglimento della domanda proposta da s.r.l. revoca il decreto ingiuntivo numero n. 33633/2011 emesso dal Tribunale di Milano il 10.10.2011;
2. condanna pa a corrispondere in favore di s.r.l. somma di euro 363,43 oltre interessi di mora nella misura convenzionale dalla data della domanda al saldo;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
4. pone definitivamente a carico delle parti nella misura paritaria del 50% ciascuna le spese della CTU liquidate in euro 16.000,00 oltre Iva e CP 4% come per legge

Milano, 29 luglio 2014

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro

